



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al sen. Guido Castelli di Commissario per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2026. (26A00583) Pag. 1

DECRETO 26 dicembre 2025.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (26A00584) Pag. 4

DECRETO 30 dicembre 2025.

Approvazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche e per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei fondi di mutualità. Annualità 2026. (26A00586) Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Thaumatomotibia leucotreta* (Meyrick). (26A00585) Pag. 3

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Automobilisti italiani per azioni», in Piossasco e nomina del commissario liquidatore. (26A00546) Pag. 8



DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tenda di Elia - società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Vinci e nomina del commissario liquidatore. (26A00547) *Pag. 9*

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa allevatori bestiame C.A.B.», in Cairo Montenotte e nomina del commissario liquidatore. (26A00548) *Pag. 10*

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 29 dicembre 2025.

Ridefinizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi. (26A00587) *Pag. 11*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cisatracurio, «Cisatracurio Noridem». (26A00592) *Pag. 15*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Tillomed». (26A00593) *Pag. 16*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato cloridrato, «Medikinet». (26A00594) *Pag. 16*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo Mylan Italia». (26A00595) *Pag. 17*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pazopanib, «Pazopanib Teva». (26A00596) *Pag. 18*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Cletrova». (26A00597) *Pag. 18*

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Adozione della delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 9 del 18 dicembre 2025 (26A00590) *Pag. 18*

Banca d'Italia

Proroga dell'incarico affidato al dott. D'Alessio di commissario in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione della Banca Privata Leasing S.p.a.. (26A00621) *Pag. 19*

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Nomina del conservatore del registro delle imprese (26A00591) *Pag. 19*

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in San Cristobal (Venezuela) (26A00588) *Pag. 19*

Variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Orlando (Florida, Stati Uniti) (26A00589) *Pag. 20*

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2026 - Modalità e condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le operazioni finanziarie realizzate tramite piattaforme di *social lending* e *crowdfunding*. (26A00598) *Pag. 20*



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al sen. Guido Castelli di Commissario per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2026.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che «Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. [...]. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;


Visto, altresì, l'art. 38 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, il quale, al comma 2, prevede che al Commissario straordinario di Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla

popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano le disposizioni del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, che ha introdotto, all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1-ter, il quale prevede che «Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17, il quale stabilisce che «[...] il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 [...]»;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», il quale prevede che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026 [...]»;



Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui art. 5, comma 5, stabilisce che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito ai titolari di incarichi elettivi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante «Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 33/2013»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, con il quale, da ultimo, il senatore dott. Guido Castelli è stato confermato fino al 31 dicembre 2025 nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 3 del 2023;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Considerato che il citato incarico commissoriale è venuto a scadenza il 31 dicembre 2025 e che il relativo regime di prorogatio termina il 14 febbraio 2026;

Vista la nota n. 36423 del 17 novembre 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato il procedimento concernente la nomina in parola e chiesto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare l'avviso di competenza in ragione delle deleghe conferitegli ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022;

Vista la nota n. 3559 del 22 dicembre 2025, con la quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha espresso parere favorevole alla conferma del senatore Guido Castelli nell'incarico di Commissario straordinario in parola;

Ritenuto di procedere alla conferma del senatore Guido Castelli nell'incarico di Commissario straordinario in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, senza interruzione rispetto al precedente decreto di nomina, al fine di garantire continuità nello svolgimento dell'attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto il *curriculum vitae* del senatore dott. Guido Castelli;

Vista la dichiarazione resa dal senatore dott. Guido Castelli, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente l'insussistenza di cause di incon-

feribilità e incompatibilità, nonché, di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione all'incarico in parola;

Sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, concernente la nomina del senatore dott. Guido Castelli a Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, adottata nella riunione del 12 gennaio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da ultimo, confermato al senatore dott. Guido Castelli, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, è confermato, ulteriormente, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

2. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1 non è previsto alcun compenso.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 328

26A00583



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Thaumatomibia leucotreta* (Meyrick).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;


Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Thaumatomibia leucotreta* (Meyrick) in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Thaumatomibia leucotreta* (Meyrick), espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Thaumatomibia leucotreta* (Meyrick), di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.



Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 51

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00585

DECRETO 26 dicembre 2025.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui deve essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione, ai sensi del paragrafo 8, all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare gli articoli 2 e 3 secondo cui, rispettivamente, il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattier caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2019, recante la proroga al 31 marzo 2020 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattier caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 8 luglio 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, 26 luglio 2017,



recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso», nonché del termine indicato dall'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 22 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 29 agosto 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 16 settembre 2020;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, 28 dicembre 2021, recante «Proroga della etichettatura di origine obbligatoria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, con cui è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2022 del termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», nonché dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della salute, 21 dicembre 2022 recante «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2023, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del termine di efficacia del regime speri-

mentale previsto dai citati decreti sull'indicazione dell'origine in etichetta del riso, del grano duro per paste di semola di grano duro, del pomodoro, delle carni suine e della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della salute, 19 dicembre 2023, recante «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2024, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti sull'indicazione dell'origine in etichetta del riso, del grano duro per paste di semola di grano duro, del pomodoro, delle carni suine e della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della salute, 23 dicembre 2024, recante «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2025, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2025 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti sull'indicazione dell'origine in etichetta del riso, del grano duro per paste di semola di grano duro, del pomodoro, delle carni suine e della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari;

Ritenuto necessario prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

- a) al riso, come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, (di cui al codice doganale 1006);
- b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo decreto;
- c) ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro, (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui alla lettera c) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui alla lettera c);
- e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;



f) alle carni di ungulati domestici della specie suine macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della normativa europea vigente.

Art. 2.

Termine finale di efficacia del regime sperimentale

1. È fissato al 31 dicembre 2026 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal:

a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

c) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

d) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

e) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 dicembre 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 115

26A00584

DECRETO 30 dicembre 2025.

Approvazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche e per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei fondi di mutualità. Annualità 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;



Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, in corso di registrazione;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 23 dicembre 2025, assunta al protocollo n. 691736 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso gli *Standard Value* 2026 per le produzioni zootecniche e un primo elenco di *Standard Value* 2026 per le produzioni vegetali, comprensivo delle tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2026;

Vista la comunicazione del 23 dicembre 2025, assunta al protocollo n. 691955 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, reso in data 23 dicembre 2025;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 del PGRA 2026, la decurtazione del 20% agli *Standard Value* per le produzioni vegetali non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del Piano;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione degli *Standard Value* trasmessi da ISMEA, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione degli Standard Value
per le produzioni zootecniche - Anno 2026*

1. Sono approvati gli *Standard Value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto, relativi alle produzioni zootecniche, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2026.

Art. 2.

*Approvazione primo elenco Standard Value
per le produzioni vegetali - Anno 2026*

1. Sono approvati gli *Standard Value* riportati nell'allegato 2 al presente decreto e relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2026 e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto affini agli *Standard Value* approvati con decreto 11 marzo 2025 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto.

3. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard Value* di cui al comma 1 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui al capitolo 4 del PGRA 2026.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 122

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>

26A00586



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Automobilisti italiani per azioni», in Piossasco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Automobilisti italiani per azioni»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di ispezione straordinaria, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.221.174,18, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo per euro 1.385.673,54, nonché un patrimonio netto negativo per euro - 1.364.845,07;

Considerata la circostanza dell'esistenza di un'associazione temporanea di imprese con una società a responsabilità limitata, partecipata dal menzionato ente cooperativo, avente il medesimo consiglio di amministrazione dello stesso;

Considerato che, nell'ambito di una complessa operazione economico-finanziaria, la società cooperativa ha fatto confluire, nella partecipata, anche consistenti somme a titolo di finanziamento;

Considerato che la società partecipata è incorsa nella dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ciò comportando, per l'ente in discorso, la perdita di parte del capitale di rischio e di parte di quello di finanziamento, determinando l'impossibilità di proseguire l'attività in termini di continuità aziendale;

Considerata la molteplicità di azioni giudiziarie intente da terzi nei confronti della cooperativa stessa, il cui esito è destinato ad aggravare una situazione già fortemente compromessa;

Considerato che in data 7 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Automobilisti italiani per azioni», con sede in Piossasco (TO) - codice fiscale n. 12538170015 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Corrado, nata a Canelli (AT) il 22 marzo 1968 - codice fiscale CRRM-GH68C62B594F, domiciliata in Torino (TO), corso Matteotti n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: Urso

26A00546



DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tenda di Elia - società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Vinci e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Tenda di Elia - società cooperativa sociale – onlus in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 22 luglio 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 164.739,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 839.496,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 577.604,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di una intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di Firenze e da cartelle di pagamento emesse dall'ente stesso, nonché dal sollecito di pagamento da parte di Unicredit S.p.a.;

Considerato che in data 29 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i due soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tenda di Elia - società cooperativa sociale – onlus in liquidazione», con sede in Vinci (FI) - codice fiscale n. 05612960483, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti, nato a Pisa (PI) il 4 marzo 1973 - codice fiscale CRTGRG73C04G702O, ivi domiciliato in via di Balduccio n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: Urso

26A00547



DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa allevatori bestiame C.A.B.», in Cairo Montenotte e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Cooperativa allevatori bestiame C.A.B.» con sede in Cairo Montenotte (SV), sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 444.751,00, si riscontra una massa debitoria di euro 577.299,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 299.756,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, dalla presenza di debiti tributari, previdenziali e verso istituti di credito, di decreti ingiuntivi e di intimazione di sfratto;

Considerato che in data 17 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa allevatori bestiame C.A.B.», con sede in Cairo Montenotte (SV) (codice fiscale 00317000099), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Tassi, nato a Piacenza (PC) il 29 novembre 1963 (codice fiscale TSSSFN-63S29G535U), domiciliato in Milano (MI), via Matilde Serao n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: Urso

26A00548



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 29 dicembre 2025.

Ridefinizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi.

**LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16 concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n. 880, concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui è stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'art. 22 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un


fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura;

Visto il decreto del 16 dicembre 2020 dell'autorità politica *pro-tempore*, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto del «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», istituito ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel quale, come previsto all'art. 3, comma 2, del citato decreto «si provvede, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con un avviso pubblico che individua i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse agli enti di cui all'art. 2»;

Visto il decreto del 15 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento per le pari opportunità prottempore, con il quale, in attuazione del predetto decreto del 16 dicembre 2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, un avviso pubblico finalizzato alla selezione di enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi formativi rivolti a coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere e, nella missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialità femminile e i progetti sull'*housing* sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne;

Vista la Strategia nazionale per la parità di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza unificata che prevende nell'ambito del dominio «Competenze», l'azione di «Organizzazione da parte degli enti pubblici di corsi pubblici e gratuiti di alfabetizzazione digitale e informatica post-scolastica. Erogazione da parte di enti locali (ad es., comuni, regioni, centri per l'impiego) di corsi e attività di alfabetizzazione digitale, informatica e finanziaria (ad es., uso dei principali *software*, uso dei *social media*, nozioni di finanza personale di base) svolti



all'interno di strutture pubbliche esistenti (ad es., laboratori di informatica delle scuole pubbliche), con valutazione di possibili meccanismi premianti per promuovere la frequenza di selezionate categorie (donne senza lavoro, donne in congedo di maternità, donne che vorrebbero migliorare la propria posizione lavorativa, ...), ed inoltre, nel quadro complessivo della Strategia, si sostiene che il fenomeno della violenza «è strettamente connesso al permanere di forti diseguaglianze tra uomini e donne e vi è piena consapevolezza di come l'*empowerment* femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, relante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che continua ad investire sull'Asse «Prevenzione» inteso anche quale elemento di cerniera, in una logica di integrazione, con le politiche per la parità di genere e l'*empowerment* femminile, leva fondamentale per far sì che le donne possano vivere libere dalla violenza;

Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati dell'avviso summenzionato, rafforzare l'efficacia applicativa dell'art. 22 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche mediante la diffusione a livello territoriale degli interventi e delle iniziative formativi rivolti a coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura;

Tenuto conto delle competenze attribuite alle regioni in materia di formazione professionale e che, pertanto, le stesse provvedono alla pianificazione e all'organizzazione dei servizi di orientamento e formazione al lavoro, secondo le esigenze specifiche del proprio territorio;

Valutato, pertanto, di procedere a ridefinire i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del predetto fondo, ripartendo tra le regioni le risorse assegnate dal suddetto art. 22 per le annualità 2023-2025 e ancora disponibili, pari a 5.748.602,36 euro, in analogia alla procedura prevista dal citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che, in particolare, al secondo periodo prevede che le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale siano ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del decreto n. 93/2013;

Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 - n. 500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 120 del 26 maggio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai fini del riparto delle risorse, di cui al presente decreto, destinate alle azioni a titolarità regionale;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione;



Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013, nonché a quelle del presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Acquisita in data 29 dicembre 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di intervento

1. Con il presente decreto si provvede a ridefinire i criteri e le modalità di riparto delle risorse del «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi» di cui all'art. 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riferite alle annualità 2023-2025.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 5.748.602,36 euro, sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale del 2 aprile 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo la tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce le risorse indicate nella tabella allegata al presente decreto a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata formazione2021@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nella tabella parte integrante del presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguitamento delle finalità di cui dell'art. 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Entro il 27 marzo 2027, le regioni trasmettono una prima relazione sulla realizzazione degli interventi e sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto.

3. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

4. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, agli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

5. Entro il 30 novembre 2028, le regioni trasmettono la relazione finale sulla realizzazione degli interventi e sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto.

6. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nella relazione di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo.

7. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, entro l'esercizio finanziario 2027, secondo le modalità indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilità delle amministrazioni interessate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

8. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo eventuale provvedimento di riparto a valere sul medesimo fondo.

Art. 5.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

La Ministra: ROCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 340




TABELLA
Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi
(2023-2025)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	143.140,20 €
Basilicata	1,25%	71.857,53 €
Calabria	4,18%	240.291,58 €
Campania	10,15%	583.483,14 €
Emilia Romagna	7,20%	413.899,37 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	128.193,83 €
Lazio	8,75%	503.002,71 €
Liguria	3,07%	176.482,09 €
Lombardia	14,39%	827.223,88 €
Marche	2,69%	154.637,40 €
Molise	0,81%	46.563,68 €
Piemonte	7,30%	419.647,97 €
Puglia	7,10%	408.150,77 €
Sardegna	3,01%	173.032,93 €
Sicilia	9,35%	537.494,32 €
Toscana	6,67%	383.431,78 €
Umbria	1,67%	96.001,66 €
Valle d'Aosta	0,29%	16.670,95 €
Veneto	7,40%	425.396,57 €
Totale	100%	5.748.602,36 €

(1) decreto 2 aprile 2025

26A00587



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cisatracurio, «Cisatracurio Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 14 del 2 febbraio 2026

Codice pratica: RU/2025/016.

Procedura europea n. IE/H/0712/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CISATRACURIO NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Ltd, con sede legale e domicilio fiscale Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065, Nicosia, Cipro;

confezioni:

«2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 051956011 (in base 10) 1KKL9C (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 051956023 (in base 10) 1KKL9R (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051956035 (in base 10) 1KKLB3 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051956047 (in base 10) 1KKLBH (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 051956050 (in base 10) 1KKLBL (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 051956062 (in base 10) 1KKLBY (in base 32).

Principio attivo: cisatracurio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Industria Farmaceutica - 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 8 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00592



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Tillomed».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 15 del 2 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2024/331.

Procedura europea n. AT/H/1495/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LACOSAMIDE TILLOMED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard n. 1 - Torre A - 20143 - Milano - Italia.

confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 051321014 (in base 10) 1JY65Q (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 051321026 (in base 10) 1JY662 (in base 32).

Principio attivo: lacosamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Tillomed Malta Ltd. - Malta Life Sciences Park, LS2.01.06 Industrial Estate, San Gwann, SGN3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazio-

ni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 14 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00593

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato cloridrato, «Medikinet».

Estratto determina AAM/PPA n. 36/2026 del 29 gennaio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

1 variazione di Tipo II, C.I.z:

aggiornamento dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, al fine di armonizzare gli stampati come richiesto dal *post approval commitment* della variazione DE/H/2223/01-05/II/030.

Modifiche editoriali minori.

Relativamente al medicinale MEDIKINET (A.I.C. n. 041438) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

041438019 - «5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PVDC-Al;



041438021 - «5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC-Al;

041438033 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PVDC-Al;

041438045 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC-Al;

041438058 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PVDC-Al;

041438060 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC-Al;

041438072 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PVDC-Al;

041438084 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsules in blister PVC/PVDC-Al;

041438096 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsules in blister PVC/PVDC-Al;

041438108 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsules in blister PVC/PVDC-Al.

Codice pratica: VC2/2024/578.

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/1904 (DE/H/2223/001-005/WS/040).

Titolare A.I.C.: Medice Arzneimittel Puettner GmbH & CO.KG, con sede legale in Kuhloweg 37, 58638 – Iserlohn, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00594

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo Mylan Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 39/2026 del 29 gennaio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento paragrafo n. 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in linea con il *Company Core Data Sheet* (CCDS) e con i dati recenti di letteratura;

relativamente al medicinale COLECALCIFEROLO MYLAN ITALIA (A.I.C. n. 050181) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.:

050181015 - «10000 UI capsule molli» 2 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

050181027 - «10000 UI capsule molli» 4 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

050181039 - «10000 UI capsule molli» 8 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

050181041 - «10000 UI capsule molli» 10 capsules in blister AL/PVC/PVDC;

050181054 - «25000 UI capsule molli» 1 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

050181066 - «25000 UI capsule molli» 2 capsules in blister AL/PVC/PVDC;

050181078 - «25000 UI capsule molli» 4 capsules in blister AL/PVC/PVDC;

050181080 - «25000 UI capsule molli» 8 capsules in blister AL/PVC/PVDC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VC2/2025/49.

Numero procedura: MT/H/0649/001-002/II/009.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.


2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00595



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pazopanib, «Pazopanib Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 41/2026 del 29 gennaio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.1.b.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale PAZOPANIB TEVA anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051703116 (codice base 32 1K9VBD);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051703128 (codice base 32 1K9VBS);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051703130 (codice base 32 1K9VBU);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 (2 X 30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051703142 (codice base 32 1K9VC6).

Principio attivo: pazopanib.

Codice di procedura: HU/H/0771/001-002/IB/005.

Codice pratica: C1B/2025/850.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C(nn)» Classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RNRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa. Da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo e internista.

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00596

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Cletrova».

Estratto determina AAM/PPA n. 42/2026 del 29 gennaio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.z: armonizzazione degli stampati sulla base delle modifiche approvate nella procedura n. DE/H/0363/008/II/117;

relativamente al medicinale «CLETROVA» (A.I.C. n. 050734) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2024/680.

Numero procedura: DE/H/0363/008/II/117.

Titolare A.I.C.: Dr. Falk Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Leinenweberstr. 5, 79108 Freiburg - Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00597

**AUTORITÀ DI BACINO
DISTRETTUALE DEL FIUME PO**

Adozione della delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 9 del 18 dicembre 2025


Si rende noto che è stata adottata la seguente delibera di Conferenza istituzionale permanente:

n. 9 del 18 dicembre 2025;

«Valutazione globale provvisoria integrata dei principali problemi di gestione delle acque per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione acque, del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano stralcio del bilancio idrico del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2027-2033».

La delibera n. 9 del 18 dicembre 2025 ed i relativi allegati, è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione «Atti istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=3986

26A00590



BANCA D'ITALIA

Proroga dell'incarico affidato al dott. D'Alessio di commissario in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione della Banca Privata Leasing S.p.a..

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 febbraio 2026, ha disposto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70, comma 5, del TUB, la proroga dell'incarico di commissario in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione di Banca Privata Leasing affidato al dott. D'Alessio, dal 6 febbraio 2026 al 6 aprile 2026.

26A00621

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA ROMAGNA - FORLÌ-CESENA E RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 202600004 del 29 gennaio 2026, ha nominato conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con decorrenza dal 2 febbraio 2026, il dott. Fabrizio Schiavoni, Segretario generale dell'ente.

26A00591

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in San Cristobal (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Armando Baldini, vice console onorario in San Cristobal (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato d'Italia in Maracaibo;

f) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Maracaibo;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Maracaibo e restituzione al Consolato d'Italia in Maracaibo delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato d'Italia in Maracaibo;

p) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Maracaibo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice Consolato onorario in San Cristobal dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato d'Italia in Maracaibo e restituzione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Maracaibo;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice Consolato d'Italia onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Maracaibo;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A00588



**Variazione della circoscrizione territoriale
del Consolato onorario in Orlando (Florida, Stati Uniti)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Orlando (Florida, Stati Uniti), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Miami, è così rideterminata: Contee di Flagler, Putnam, Saint Johns, Clay, Duval, Bradford, Nassau, Volusia, Lake, Seminole, Orange, Brevard, Osceola, Indian River, Polk e la città di Jacksonville.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A00589

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2026 - Modalità e condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le operazioni finanziarie realizzate tramite piattaforme di *social lending* e *crowdfunding*.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 gennaio 2026, adottato in attuazione dell'art. 18, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono state disciplinate le condizioni per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore dei soggetti che finanziino progetti di investimento per il tramite di piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*.

In particolare, il decreto stabilisce le modalità di accesso al Fondo, la misura massima della garanzia concedibile, le modalità di retrocessione all'investitore delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché le modalità di accreditamento al Fondo dei gestori di piattaforme di *social lending* o di *crowdfunding*.

Le disposizioni recate dal decreto interministeriale 7 gennaio 2026 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del comunicato con cui sarà data notizia dell'adozione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, adottate dal consiglio di gestione per l'adeguamento della disciplina operativa alla nuova modalità di concessione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 3 febbraio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy:


www.mimit.gov.it

26A00598

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-034) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 1 1 *

€ 1,00

